

Modello 730: deducibilità della previdenza complementare

31 maggio 2012

Il continuo processo di riforma delle pensioni, iniziato alcuni anni fa, ha contribuito alla diffusione della **previdenza complementare**, cioè di quella previdenza integrativa che si aggiunge alla previdenza obbligatoria.

In passato infatti, il sistema pensionistico pubblico riusciva ad assicurare un grado di copertura tale da non rendere necessaria una seconda forma di tutela previdenziale. Quello che non tutti i contribuenti sanno però è che **i contributi versati alle forme pensionistiche complementari e individuali**, relativi sia a fondi negoziali sia a fondi individuali **sono spese per le quali compete la deduzione** dall'imponibile **anche se sono state sostenute per conto di familiari fiscalmente a carico**.

I contributi versati a forme pensionistiche complementari, comprese quelle istituite negli Stati membri dell'Unione Europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, **sono deducibili dal reddito complessivo** del contribuente per un **importo non superiore a 5.164,57 euro**. Il limite non si applica ai contribuenti iscritti alle forme pensionistiche per le quali è stato accertato lo squilibrio finanziario e approvato il piano di riequilibrio da parte del ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, che possono dedurre tutti i contributi versati nell'anno d'imposta. Per la corretta compilazione del modello 730/2012, relativamente ai dati da indicare per la previdenza complementare, occorre fare riferimento al **punto 8 della Sezione "Dati generali" del CUD2012**, mentre le informazioni sui singoli importi sono rilevabili dalle annotazioni al CUD2012.

PARTE A DATI GENERALI		Codice fiscale 1		Cognome 2		Nome 3	
Sexo (M o F) 4	Data di nascita 5 giorno mese anno	Comune (o Stato estero) di nascita 6		Prov. n. sc. (sigla) 7	Previdenza complementare 8	Data iscrizione al fondo 9 giorno mese anno	Eventi eccezionali 11
DOMICILIO FISCALE ALL' 1/1/2011							
Comune 12				Provincia (sigla) 13		Codice comune 14	
DOMICILIO FISCALE AL 31/12/2011 O ALLA DATA DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO SE PRECEDENTE							
Comune 15				Provincia (sigla) 16		Codice comune 17	
DOMICILIO FISCALE ALL' 1/1/2012							
Comune 18				Provincia (sigla) 19		Codice comune 20	

La previdenza complementare va indicata nei **righi da E27 a E31** del modello 730/2012. Il contribuente è tenuto alla compilazione dei rigi da E27 a E31 solo se ha contributi per previdenza complementare da far valere in dichiarazione. Tale situazione si verifica se, in assenza di ulteriori versamenti per contributi o premi non dedotti, relativi ad altre forme di previdenza integrativa, non è indicato alcun importo al punto 121 del CUD2012 o al punto 54 del CUD2011. In particolare: **Rigo E27 (deducibilità ordinaria)**: vanno indicate (nel limite di **5.164,57 euro**) le somme versate alle forme pensionistiche complementari relative sia a fondi negoziali sia alle forme pensionistiche individuali; occorre considerare nel suddetto limite i versamenti a carico del contribuente e del datore di lavoro.

Relativamente ai contributi versati a fondi negoziali tramite il sostituto di imposta, i dati da indicare in tale rigo sono desumibili dal CUD2012 nei punti 120 e 121 e dal CUD2011 nei punti 53 e 54, se nella casella 8 (Previdenza complementare) della Sezione Dati generali del CUD2012

è indicato il codice 1. Se invece è riportato il codice A, che indica la presenza di più tipologie di fondi, occorre fare riferimento alle annotazioni del CUD2012 o del CUD2011.

Rigo E28 (lavoratori di prima occupazione): va compilato per i contributi versati dai lavoratori di prima occupazione, successiva al 1° gennaio 2007 ovvero dai contribuenti che a quella data non avevano una posizione contributiva obbligatoria; per la corretta compilazione del rigo E28 si può far riferimento alle annotazioni presenti nel CUD2012 e/o nel CUD2011 avendo cura di riportare in **colonna 1** l'importo dei contributi che il datore di lavoro *ha escluso dall'imponibile* e indicato nel punto 120 del CUD2012 e/o nel punto 53 del CUD2011; in **colonna 2** va riportato l'importo dei contributi che il datore di lavoro *non ha escluso dall'imponibile* e indicato nel punto 121 del CUD2012 e/o nel punto 54 del CUD2011, le somme versate ai fondi negoziali, nonché alle forme pensionistiche individuali, senza il tramite del datore di lavoro.

Rigo E29 (fondi in squilibrio finanziario): vanno indicati i dati riportati nei punti 120 e 121 del CUD2012 e/o nei punti 53 e 54 del CUD2011, se nella casella 8 (Previdenza complementare) del CUD2012 e/o del CUD2011 è indicato il codice 2; per i contributi versati a fondi di squilibrio finanziario non è previsto alcun limite di deducibilità.

Rigo E30 (familiari a carico): vanno indicate le somme versate per i familiari a carico per la parte da questi non dedotta. Nel caso in cui i contributi per familiari a carico sono stati versati tramite il datore di lavoro e quindi risulta compilato il punto 125 del CUD2012 e/o il punto 57 del CUD2011 occorre indicare nella **colonna 1** l'importo dei contributi che il datore di lavoro *ha escluso dall'imponibile* che si desume dalle annotazioni del CUD ed in **colonna 2** l'importo dei contributi che il datore di lavoro *non ha escluso dall'imponibile* che si desume sempre dalle annotazioni del CUD.

Rigo E31 (fondo pensione negoziale per dipendenti pubblici): riservato ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni che si iscrivono a forme pensionistiche di natura negoziale di cui siano destinatari. Nel rigo vanno indicati i dati riportati nei punti 120 e 121 del CUD2012 e/o nei punti 53 e 54 del CUD2011 se nella casella 8 (Previdenza complementare) della Sezione Dati generali del CUD2012 è indicato il codice 4.

Se invece nella casella 8 è riportato il codice A, per compilare il rigo si può fare riferimento alle annotazioni al CUD2012 e/o al CUD2011, indicando in **colonna 1** l'importo dei contributi che il datore di lavoro *ha escluso dall'imponibile*, indicato nel punto 120 del CUD2012 e/o nel punto 53 del CUD2011; indicando in **colonna 2** l'importo indicato nelle annotazioni del CUD2012 e/o del CUD2011 relativo all'ammontare della quota del TFR destinata al fondo; indicando in **colonna 3** l'importo dei contributi che il datore di lavoro *non ha escluso dall'imponibile*, indicato nel punto 121 del CUD2012 e/o nel punto 54 del CUD2011.